



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 08/01/2013



Il Segretario Comunale

(Dott. Mario Giannarrusti)

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della consultazione popolare di cui al titolo III, capo I, art. 27, comma 3 dello Statuto del Comune.

Articolo 2 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale e viene indetta dal Sindaco.
3. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, il destinatario, le modalità di svolgimento e la durata.
4. Il quesito viene formulato sulla base delle indicazioni stabilite dall'organo comunale che ha promosso la consultazione, ai sensi del comma precedente, in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.
5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, il Responsabile del Servizio Finanziario presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Articolo 3 – CONSULTAZIONI PARZIALI


1. In riferimento all'art. 74 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale possono essere effettuate consultazioni anche parziali della popolazione sulla base dei seguenti criteri:
 - identificazione dell'area interessata;
 - categorie di popolazione;
 - fasce di età;

Articolo 4 - CONSULTAZIONE ATTRAVERSO SCHEDA

1. La consultazione avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario formulato su una scheda di carta inviata alla popolazione interessata presso la propria residenza.
2. La scheda contiene l'indicazione del termine e del luogo ove consegnarla. La stessa deve essere inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

Articolo 5 - CONSULTAZIONE ATTRAVERSO SONDAGGIO

1. La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggi.
2. Il responsabile del procedimento contatta alcune società specializzate e procede all'appalto del sondaggio e della conseguente elaborazione dei dati.



Articolo 6 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI


1. Del risultato della consultazione viene data tempestiva ed ampia pubblicità da parte del Sindaco.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento e alle valutazioni dei Consiglieri Comunali nel primo Consiglio Comunale utile.

Articolo 7 – ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione Comunale di consultare la popolazione o parte di essa con sistemi informali quali audizioni, questionari, sondaggi. A tal fine il Sindaco, nelle forme più opportune, ne renderà note le caratteristiche e le modalità tecniche.

Articolo 8 – RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti comunali.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with a capital letter that is partially obscured by a flourish.